



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Segreteria del Sindaco
Ordinanza n° 155
Protocollo n° 32312 del 20 aprile 2020

Oggetto: Misure di vigilanza, prevenzione e controllo della diffusione del Corona virus (COVID-19) sul territorio locale. Provvedimenti di chiusura di tutte le attività di cui all'ALL. 1 del DM 10 aprile 2020, ai fini della prevenzione dell'assembramento.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell' 8, del 9, dell'11, del 22, del 25 marzo, e del 10 aprile 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 alla data del 03 maggio 2020;

Vista l'ordinanza Regione Lazio n° Z00026 del 13/04/2020 che vieta l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione **per la vendita dei soli generi alimentari** esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020, nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;

Considerato che l'art. 54, comma 4 e 4 bis del TUEL consentono che: 4. "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”4 bis. “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis”;

Ravvisata la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti in occasione delle prossime festività del 25 aprile della Festa della Santa Patrona e del 1 maggio p.v., onde evitare l'aumento di fenomeni di assembramento di persone tali da non garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, con potenziale aumento del serio rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e con conseguenti gravi pericoli alla pubblica incolumità, da intendersi quale integrità fisica dell'intera popolazione cittadina;

Ritenuto necessario disciplinare in maniera più restrittiva l'attività degli esercizi commerciali per i quali non è stata disposta la chiusura dall'ordinanza Regione Lazio n° Z00026 del 13/04/2020 disponendo, altresì, in occasione delle imminenti festività del **25 aprile** e **1 maggio 2020**, la chiusura totale di tutte le attività presenti sul territorio comunale, non solo di vendita di generi alimentari, ma anche di generi di prima necessità presenti su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio esentati dalla sospensione disposta con DPCM del 10 aprile 2020;

Ritenuto, al fine di evitare assembramenti nei giorni immediatamente antecedenti e successivi alle festività di cui sopra, consentire, per le sole giornate del **23-24-30 aprile 2020** e **2 maggio 2020**, la facoltà di esercitare l'attività per la quale sono autorizzati dalle ore 8.00 alle ore 20.30 a favore dei **solì esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari** di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020;

Visto lo Statuto;

Visto l'art 54, 4° comma TUEL;

ORDINA

- **Per l'intera durata dei giorni sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, la chiusura totale di tutte le attività presenti sul territorio comunale, comprese quelle di commercio al dettaglio di generi di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, ad eccezione dei centri agroalimentari all'ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio.**
- **Per le giornate del 23-24-30 aprile 2020 e 2 maggio 2020, i soli esercizi di commercio al dettaglio di generi alimentari di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, hanno la facoltà di esercitare l'attività per la quale sono autorizzati, dalle ore 8.00. alle ore 20.30;**

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti sul territorio locale di controllare il rispetto della presente ordinanza allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID 2019 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;

DISPONE LA TRASMISSIONE

Prefetto di Roma
Casa circondariale di Civitavecchia
Direzione Protezione civile
Ufficio Commercio del Comune
ASL RM/4,
Vigili del Fuoco di Civitavecchia
Protezione civile di Civitavecchia
Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali,
Redazione sito per la pubblicazione sul sito istituzionale e ufficio mesi per la pubblicazione su Albo Pretorio
Ufficio Stampa del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza e alle testate giornalistiche, ivi comprese quelle on line.
Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza ha carattere temporaneo ed è limitata alla sola giornate indicate nel dispositivo.

RENDE NOTO CHE

il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia; Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco